

IMU 2019

Entro il 17 giugno 2019 deve essere effettuato il versamento dell'acconto per le seguenti tipologie di immobili:

- abitazioni principali, e relative pertinenze, classate in A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi di pregio artistico o storico), con la relativa detrazione per abitazione principale;
- seconde case a disposizione;
- case in affitto;
- abitazioni concesse in uso gratuito a parenti, previa compilazione del modulo messo a disposizione dall'Ente;
- ulteriori unità immobiliari C2, C6 e C7 non pertinenze dell'abitazione principale;
- uffici (A10), negozi (C1) e altri fabbricati in categoria B o C;
- immobili ad uso produttivo classati in categoria D (versamento effettuato in favore dello Stato ad aliquota base dello 0,76% e del Comune per l'incremento dello 0,3%).

Per **pertinenze dell'abitazione principale** si intendono unicamente gli immobili classati in categoria C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria anche se accatastate insieme all'abitazione principale.

Le aliquote da applicare sono le stesse già utilizzate nel corso del 2018 (Deliberazione C.C. n. 22 del 25/02/2019):

TIPOLOGIA DELL'IMMOBILE	ALIQUOTE %
Aliquota di base	1,06
Abitazione principale e relative pertinenze categorie A/1, A/8 e A/9	0,5
abitazione e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risulti locata	0,5
abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori-figli) e per le relative pertinenze, a condizione che i parenti utilizzino direttamente l'unità immobiliare come abitazione principale, avendo ivi costituito la propria residenza.	0,76
abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione con contratto registrato stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 431/1998.	0,375

Terreni agricoli e terreni non coltivati	1,06
Aree fabbricabili	1,06
Fabbricati categoria D	0,76 Stato 0,3 Comune
Fabbricati rurali ad uso strumentale	esenti
Detrazione	€ 200,00

ULTERIORE AGEVOLAZIONE PER ALLOGGI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO

Si ricorda che con la Legge di stabilità 2016 è stata introdotta **un'ulteriore riduzione del 50%** della base imponibile per **gli alloggi concessi in comodato gratuito**, in presenza di registrazione del contratto e di tutti gli altri requisiti previsti dalla norma.

ESENZIONE TERRENI AGRICOLI E NON COLTIVATI

Dall'01/01/2016 i terreni agricoli e i terreni non coltivati inseriti nei fogli 9-10-11, dal 16 al 19, dal 21 al 24 sono esenti. Sono, inoltre, esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento dell'acconto per le abitazioni principali, classate in A1, A8 e A9, e le relative pertinenze, dovrà essere effettuato utilizzando il codice tributo - 3912 -

Il versamento dell'acconto **per gli altri fabbricati** (con esclusione dei fabbricati in categoria D) dovrà essere effettuato utilizzando il codice tributo – 3918 -

Il versamento dell'acconto **per le aree fabbricabili** dovrà essere effettuato utilizzando il codice tributo - 3916 -

Il versamento dell'acconto **per i terreni agricoli e i terreni non coltivati** dovrà essere effettuato utilizzando il codice tributo – 3914 -

Il versamento dell'acconto **per i fabbricati in categoria D** dovrà essere effettuato utilizzando il codice tributo - 3925 – (quota Statale) e il codice tributo – 3930 (quota Comune).